

Codice DB1106

D.D. 24 novembre 2010, n. 1351

**Applicazione in provincia di Alessandria del D.M. 10.09.1999 n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica". .**

Il D.M. 10.IX.1999 n° 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” impone l’adozione di idonee misure di profilassi nei confronti di questa batteriosi e prevede, tra l’altro, che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare i focolai, ad istituire una zona di sicurezza del raggio di almeno un chilometro attorno al focolaio accertato, all’interno della quale imporre dei divieti inerenti il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora*, nonché a determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione, per tali zone, di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Lo stesso D.lgs, nell’Allegato II, parte A sezione 2 e parte B nonché nell’Allegato IV, parte B, punti 21 e 21.3, prevede specifici divieti per l’introduzione e la diffusione sul territorio comunitario di determinati vegetali o prodotti vegetali, se contaminati da *E. amylovora*, e misure inerenti la movimentazione degli alveari.

La D.G.R. n. 10-9336 del 01 agosto 2008 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” affida alla Direzione DB1100 - Agricoltura – Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi relativi all’attuazione della legislazione fitosanitaria e s.m.i.

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 “D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.” definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

La D.D. n.1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle istruzioni operative di riferimento per l’attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

Nell’autunno 2010 nella provincia di Alessandria, nel comune di Montemarzino, su una pianta di pero sono state riscontrate infezioni di colpo di fuoco batterico delle rosacee (*E. amylovora*). Nel focolaio sono state attuate le misure obbligatorie di eradicazione del batterio.

La malattia risulta particolarmente pericolosa per le coltivazioni di pero e di melo ed in Italia ha già causato danni molto rilevanti, in particolare nei pereti emiliani e nei meleti altoatesini. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie ad impedirne l’introduzione in altre zone, tenendo conto dei più importanti mezzi di diffusione del batterio.

La principale fonte di diffusione della malattia, soprattutto a lunga distanza, è il commercio di specie sensibili, specialmente quelle ornamentali, sulle quali la sintomatologia risulta piuttosto atipica.

Nella diffusione a breve distanza del patogeno un ruolo di rilievo è svolto invece dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante ammalate, visitano quelli delle piante sane, infettandole; a

tale proposito il D.P.R. 8.II.1954 n° 320 “Regolamento di polizia veterinaria” all’art. 154 individua in almeno 3 Km. il raggio di volo delle api stesse.

Di conseguenza è necessario procedere alla istituzione delle zone di sicurezza attorno al focolaio accertato, all’interno delle quali regolamentare il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora* nonché la movimentazione degli alveari.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

#### *determina*

- di istituire, nella provincia di Alessandria, una zona di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili (ZSP), ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10.IX.1999 n° 356, interessante parte dei Comuni di Monleale, Montemarzino, Pozzolgrosso e Volpedo (zona con raggio di 1 Km. dalle coordinate UTM-ED50 0500275E 4967752N) ed individuata nell’allegato n° 1 della presente determinazione per farne parte integrante;

- di vietare, ai sensi dell’art. 7 del citato D.M., fino al 12/11/2011 a chiunque, senza preventiva autorizzazione del Settore Fitosanitario regionale, di trasportare al di fuori dell’area contaminata e della zona sopra citata, come pure di mettervi a dimora, piante o parti di piante, compresi i frutti, appartenenti ai generi: *Amelanchier* (pero corvino), *Chaenomeles* (cotogno del Giappone), *Cotoneaster* (cotognastro), *Crataegus* (biancospino ed azzeruolo), *Cydonia* (cotogno), *Eriobotrya* (nespolo del Giappone), *Malus* (melo), *Mespilus* (nespolo), *Pyracantha* (agazzino), *Pyrus* (pero), *Sorbus* (sorbo) ed alla specie *Photinia davidiana* (stranvesia);

- di istituire, nella provincia di Alessandria, una zona di sicurezza per la movimentazione degli alveari (ZSA), ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D.M. 10.IX.1999 n° 356. e dell’all. IV, parte B, punto 21.3 del D.lgs. 19.VIII.2005 n° 214, interessante parte dei Comuni di Casasco, Momperone, Monleale, Montemarzino, Pozzolgrosso e Volpedo (zona con raggio di 3 Km. dalle coordinate UTM-ED50 0500275E 4967752N) ed individuata nell’allegato n° 2 della presente determinazione per farne parte integrante;

- di vietare, nel periodo compreso tra il 15 Marzo ed il 30 Giugno 2011, il trasferimento di alveari al di fuori di tale zona, salvo specifica autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Fitosanitario regionale. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Fitosanitario regionale almeno quindici giorni prima del trasporto e dovranno riportare apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a tenere chiusi gli alveari nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati sottoposti, subito prima della chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:

- per gocciolamento, con 5 ml/favo di una soluzione contenente 10 g. di acido ossalico, 100 g. di zucchero e 100 ml di acqua;

- per nebulizzazione, con 5 ml/favo di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3 %.

In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso;

Per le violazioni alle sopracitate disposizioni verranno adottate le sanzioni previste dall’art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale ai sensi dell’art. 15 del D.M n. 356 del 10/09/1999.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Giacomo Michelatti

Allegato